

Giovedì, 1 luglio 2010



Avvenire 3

www.avvenireonline.it/vita

# Così in Germania la vita torna «disponibile»

di Alberto Gambino

**fronti cadi**

**medici**

**«Giorno nero» per i pazienti più gravi**

Il 25 giugno la pronuncia del Bundesgerichtshof ha segnato una svolta in materia di fine vita in Germania. Il verdetto di assoluzione per Wolfgang Putz di fatto apre all'eutanasia passiva. Putz aveva consigliato alla figlia di Erika Küllmer, una ultraottantenne in stato vegetativo da cinque anni, di recidere il sondino col quale la donna veniva alimentata e idratata. La signora Küllmer morì qualche giorno dopo, per cause che furono dichiarate non direttamente imputabili al gesto della figlia: quest'ultima fu assolta, mentre per Putz seguì una condanna per omicidio colposo.

Adesso, con la sentenza della Corte federale si fa chiara, in senso permissivo, su una materia che in Germania è regolata dalla legge approvata l'anno scorso dal Parlamento. Proprio sulla «chiarezza in tema di eutanasia passiva» e a proposito della «certezza legale» si è espressa in una nota ufficiale Sabine Leutheusser-Scharnberger, ministro della giustizia tedesca. Nel pronunciamento del Bundesgerichtshof si insiste particolarmente sulla distinzione tra un atto volto a procurare direttamente la morte - in Germania eutanasia attiva e suicidio assistito continuano ad essere puniti col carcere - e la sospensione dell'alimentazione artificiale, definita come l'interruzione di un trattamento medico. E proprio su questa differenza sono state le prime parole dell'avvocato Putz, che si è detto felice di aver udito dalla Corte federale di giustizia che si è trattato di «uno stop a trattamenti medici» e non di un omicidio.

Il parere opposto lo Hospice Foundation tedesca che ha parlato di «giornata nera per i malati gravi». Il coro degli entusiasti il professor Jörg-Dietrich Hoppe, presidente dell'associazione dei medici tedeschi. Hoppe ha affermato che i pazienti in stato vegetativo hanno diritto in primo luogo a cure, assistenza e sostegno, ribadendo l'importanza delle cure palliative. «Pur nella dovuta considerazione delle volontà del paziente - ha aggiunto Hoppe - il suo mantenimento in vita, inclusa la nutrizione artificiale, è sostanzialmente necessario e diviene prioritario quando non esistono certezze sui reali desideri del malato».

Lorenzo Schoepflin

Ma sino alla sentenza della Corte federale della «consigliato» di recidere il sondino di alimentazione. Tale comportamento - a detta dei magistrati tedeschi - avrebbe infatti attuato il cosiddetto «principio di autodeterminazione» del paziente.

In particolare, i giudici hanno distinto tra atti volti a procurare direttamente la morte del paziente (la cosiddetta «eutanasia attiva») e gli atti volti a sospendere l'idratazione e l'alimentazione artificiali considerati trattamenti medici, dunque rifiutabili dal paziente.

Il problema - già rilevato in Italia nel caso Englaro - è che la creazione giurisprudenziale del «diritto di autodeterminazione» ha drammaticamente snaturato proprio il principio su quale lo si fa derivare - la libertà di rifiuto del trattamento sanitario - assegnando alla volontà dell'individuo il potere di disporre modi e collaborazioni circa l'esito della propria vita. Con la conseguenza che la libertà di rifiuto del trattamento terapeutico slitta nel rifiuto di assistenza umanitaria. Si tenta cioè di sostituire la libertà della persona con la volontà dell'individuo per dare fondamento teorico dei diritti indisponibili - a cominciare dal diritto alla vita - con il rifiuto di trattamenti medici e di cure contrattualizzabili. Gli porta ad assegnare a chi assiste il paziente anche il ruolo di esecutore della sua volontà. Questo l'errore più significativo nel quale è incorsa anche la Corte federale tedesca.

Non è corretto, infatti, sul piano giuridico inquadare il distacco del sondino di alimentazione come il legittimo rifiuto di un trattamento medico. Si confonde la rinuncia a un trattamento sanitario (che comporta la sospensione dell'alimentazione) con la sospensione della somministrazione del sostentamento vitale (che riguarda l'idratazione e l'alimentazione attuale e artificiale). È il primo, attuato da parte del soggetto che assiste il paziente. Ora, se è regola deontologica, prevista diffusamente, che ogni trattamento sanitario sia attivato previo consenso del paziente, non si può invece chiedere a chi assiste il

**punti fermi**



di Michele Arcamini

## Viva la libertà di scegliere. Solo la morte?

La settimana scorsa - come si documenta in questa stessa pagina - la Corte federale di giustizia della Germania ha ribaltato una condanna precedente a nove mesi e ha assolto l'avvocato Wolfgang Putz, esperto in diritto sanitario, per aver consigliato a una sua assistita di interrompere l'alimentazione alla madre in stato vegetativo. Il fatto risale al 2007, quando i due figli della signora Erika Kuellmer, in stato vegetativo dal 2002 a causa di una emorragia cerebrale, con il consiglio professionale dell'avvocato Putz, tagliarono il sondino che alimentava la madre. Il personale sanitario si accorse del gesto e ripristinò l'alimentazione dopo qualche ora, ma la signora morì alcuni giorni dopo, secondo l'autopsia, per cause naturali. Dato che la morte della donna non risultò conseguenza del taglio del sondino la figlia non fu ritenuta responsabile (nel frattempo l'altro figlio si era suicidato), mentre l'avvocato Putz ebbe la condanna a nove mesi per il consiglio legale fornito.

Intanto nel settembre 2009 è entrata in vigore nell'ordinamento tedesco la modifica della legge che regolamenta l'amministratore di sostegno. Le nuove norme hanno introdotto il rifiuto del testamento biologico scritto vincolante, ma ammettono anche la possibilità di risalire alla volontà non espressa per iscritto di una persona, nel caso in

**La clamorosa sentenza con la quale nei giorni scorsi la Corte federale tedesca ha autorizzato a posteriori la possibilità di procurare la morte di un paziente vegetativo apre formidabili interrogativi. A cominciare dalle tutele che il diritto non riesce più a porre sulla vita più fragile, smantellate nel nome di un principio di autodeterminazione così astratto da diventare persino spietato. Con il beneplacito dei giudici**

malato di porre in essere la disattivazione di trattamenti sanitari finalizzati alla salvaguardia della vita. Se infatti fosse la volontà del paziente a determinare il comportamento di chi presta cura agli ammalati, questi si ridurrebbero a mero esecutori dei desideri, anche eutanasici, del paziente, e le case di cura finirebbero per fungere anche da case della «buona morte».

**l'intervento**



Paola Binetti

La Camera è ripreso ieri in XII Commissione il dibattito sul disegno di legge conosciuto con il nome di «testamento biologico». In oltre un anno di discussioni tutti i membri della commissione hanno partecipato con grande passione e interesse alla sua elaborazione. Ma la sentenza appena emessa in Germania non sarà indifferente negli ultimi passaggi del nostro ddl.

In Germania solo un anno fa aveva licenziato il suo testo di legge sul testamento biologico fissando due punti chiave: il diritto del malato a rifiutare qualsiasi tipo di cura, anche se salvativa, e il carattere assolutamente vincolante delle sue volontà. La Germania è sempre molto prudente su questi temi, data la triste memoria del famoso Atkion 4, in cui la dolice morte venne applicata sistematicamente su larga scala. Ma la sentenza di pochi giorni fa modifica profondamente la chiave di lettura di quella legge, esce dall'ambiguità e si schiera a favore della depenalizzazione dell'eutanasia. Assimilando nutrizione e idratazione a un qualunque trattamento medico, ne consente la sospensione e quindi rende possibile con un rapporto causale diretto che il paziente muore. Perché non c'è dubbio alcuno che senza nutrizione e idratazione il paziente muore, con una morte più o meno drammatica a seconda dei farmaci che attenuano le sofferenze e la rendono più simile al senso stesso delle parole: la «dolce morte».

Il diritto e i codici deontologici sin dai tempi di Ippocrate escludono che un assistito o malato si renda complice di una scelta del paziente ove questa sia volta a trattamenti diretti a provocarne la morte. Ciò che allora è in discussione non è il rifiuto delle cure, già ampiamente garantito come spazio di libertà potendo in un particolare momento il paziente o chi per lui rinunciare al ricovero. L'errore di impostazione, ora anche della giurisprudenza tedesca, è ritenere che la libertà individuale, spazio da preservare anche ove non condivisibile sul piano morale, passi in un momento del ricovero alle pretese giudicatrici che obbligano l'ordinamento a conformarsi a esse. Il richiamo a una libera determinazione così radicalizzata finisce per collidere con i valori di fondo degli ordinamenti occidentali, e in particolare con lo stesso ordinamento tedesco, che distingue con saggezza ed equilibrio tra scelte del singolo e scelte dell'ordinamento, secondo una scala di valori dove al primo posto risiede la vita dei cittadini.

Il delicato bilanciamento tra libertà dell'individuo e valori di fondo della comunità si è, infatti,

sin qui realizzato lasciando al primo i più ampi spazi purché la sua azione sia accettata dai consociati. Ove invece operi un giudizio di disvalore, l'azione del singolo rimane circoscritta entro legittimi spazi di libertà, ma non potrà mai diventare pretesa giuridica in grado di obbligare altri consociati. Purtroppo, anche nel caso tedesco, come per la vicenda Englaro, tale principio è stato capovolto, assommando una giustificazione legale a un atto intrinsecamente volto a interrompere una vita umana. Si tratta di una soluzione eticamente e giuridicamente inaccettabile in quanto foriera di nefaste conseguenze: l'anarchia dei valori ha infatti snaturato i principi di riferimento più indifesi e i malati ancora più fragili.

**Londra: malati terminali, oltre le cure la fede. Nasce la Guida per il sostegno spirituale**



Una Guida pratica al sostegno spirituale delle persone in stato terminale. È l'opuscolo lanciato in occasione del convegno che si è svolto a Liverpool lo scorso 25 giugno e incentrato sul tema della «Fede nella sanità». Obiettivo del testo, fornire allo staff di medici e infermieri che ogni giorno prestano assistenza ai malati terminali gli strumenti per integrare i presidi sanitari con uno sostegno spirituale ed emotivo adeguato. A ispirare il libretto, firmato da medici e specialisti (tra cui Catherine Gleeson, David Jones, James Hanvey), è la visione degli hospice e delle cure palliative di Cicely Saunders, la fondatrice della moderna assistenza ai malati terminali. E secondo cui il dolore e il dramma dei pazienti in stato terminale e dei loro familiari può essere lenito solo se all'approccio medico fa da sostegno anche quello spirituale e umano, purtroppo ancora troppo carente a livello ospedaliero. (V.D.L.)

Il quesito che siamo sollecitati a porci è sempre lo stesso: quale ragione può mai spingere un uomo a imporre, contro il suo stesso interesse, di sospendere la vita di un'altra persona? È sufficiente che questa persona abbia manifestato il desiderio di non voler più vivere in determinate condizioni per causarne la morte? Il caso tedesco riguarda un avvocato, Wolfgang Putz, che aveva «consigliato» alla figlia di Erika Kuellmer, una donna in stato vegetativo da oltre 5 anni, di sospendere la nutrizione della madre «staccando il sondino» che la teneva in vita. In quel caso i medici, accortisi del gesto della figlia, avevano ripristinato la nutrizione e l'idratazione, e la donna era morta dopo pochi giorni per cause - almeno apparentemente - non riconducibili al gesto della figlia. L'avvocato era stato condannato a nove mesi in prima istanza, ed è stato assolto proprio in questi giorni.

### «C'è una lobby pro-eutanasia»

**Il caso sul quale si è pronunciata la Consulta tedesca incrocia il confronto sulla legge italiana che non deve cedere a pressioni né lasciare zone d'ombra**

Il quesito che siamo sollecitati a porci è sempre lo stesso: quale ragione può mai spingere un uomo a imporre, contro il suo stesso interesse, di sospendere la vita di un'altra persona? È sufficiente che questa persona abbia manifestato il desiderio di non voler più vivere in determinate condizioni per causarne la morte? Il caso tedesco riguarda un avvocato, Wolfgang Putz, che aveva «consigliato» alla figlia di Erika Kuellmer, una donna in stato vegetativo da oltre 5 anni, di sospendere la nutrizione della madre «staccando il sondino» che la teneva in vita. In quel caso i medici, accortisi del gesto della figlia, avevano ripristinato la nutrizione e l'idratazione, e la donna era morta dopo pochi giorni per cause - almeno apparentemente - non riconducibili al gesto della figlia. L'avvocato era stato condannato a nove mesi in prima istanza, ed è stato assolto proprio in questi giorni.

È sicuro che questa sentenza influenzerà anche il dibattito italiano, mostrando oltre ogni ragionevole dubbio dove ci può portare l'assimilazione di nutrizione e idratazione a un qualunque trattamento medico, per poi consentire di farne una delle decisioni che una persona può sottoscrivere anche molti anni prima di ammalarsi, vincolando il medico a una sua stringente applicazione. La Corte fe-

derale di giustizia in Germania si è in definitiva arresa davanti al pressing dei fautori dell'eutanasia, perché non c'è dubbio che c'è una sorta di lobby dell'eutanasia che in nome del principio di autodeterminazione pretende di imporre in tutte le legislazioni europee.

Il quesito che siamo sollecitati a porci è sempre lo stesso: quale ragione può mai spingere un uomo a imporre, contro il suo stesso interesse, di sospendere la vita di un'altra persona? È sufficiente che questa persona abbia manifestato il desiderio di non voler più vivere in determinate condizioni per causarne la morte? Il caso tedesco riguarda un avvocato, Wolfgang Putz, che aveva «consigliato» alla figlia di Erika Kuellmer, una donna in stato vegetativo da oltre 5 anni, di sospendere la nutrizione della madre «staccando il sondino» che la teneva in vita. In quel caso i medici, accortisi del gesto della figlia, avevano ripristinato la nutrizione e l'idratazione, e la donna era morta dopo pochi giorni per cause - almeno apparentemente - non riconducibili al gesto della figlia. L'avvocato era stato condannato a nove mesi in prima istanza, ed è stato assolto proprio in questi giorni.

«È sicuro che questa sentenza influenzerà anche il dibattito italiano, mostrando oltre ogni ragionevole dubbio dove ci può portare l'assimilazione di nutrizione e idratazione a un qualunque trattamento medico, per poi consentire di farne una delle decisioni che una persona può sottoscrivere anche molti anni prima di ammalarsi, vincolando il medico a una sua stringente applicazione. La Corte fe-

derale di giustizia in Germania si è in definitiva arresa davanti al pressing dei fautori dell'eutanasia, perché non c'è dubbio che c'è una sorta di lobby dell'eutanasia che in nome del principio di autodeterminazione pretende di imporre in tutte le legislazioni europee.

«È sicuro che questa sentenza influenzerà anche il dibattito italiano, mostrando oltre ogni ragionevole dubbio dove ci può portare l'assimilazione di nutrizione e idratazione a un qualunque trattamento medico, per poi consentire di farne una delle decisioni che una persona può sottoscrivere anche molti anni prima di ammalarsi, vincolando il medico a una sua stringente applicazione. La Corte fe-

**La decisione tedesca chiarisce i gravissimi problemi aperti da una ricostruzione della volontà desunta da dichiarazioni orali. È sottolinea il paradosso della volontà personale «buona» solo se orientata alla fine**

cu esistano indizi concreti. Sulla base di queste nuove norme, la Corte ha deciso che il consiglio dell'avvocato Putz non costituirebbe reato, in quanto tendeva a realizzare le volontà espresse chiaramente dalla signora Kuellmer nel 2002, ancor prima di ammalarsi. Nel fatto non si doveva ravvisare una condotta elusiva, ma il ripristino del naturale corso degli eventi.

Come valutare questa vicenda? A prima vista si tratta della semplice applicazione di una norma, che non dovrebbe suscitare alcuna questione. Quindi è proprio sulla nuova legge che dobbiamo fermare la nostra attenzione. In effetti se la legge tedesca del 2009 non consente l'eutanasia, ha introdotto elementi che costituiscono un passo molto pericoloso verso l'introduzione nella società tedesca di elementi eutanasici come la possibilità di sospendere l'alimentazione e l'idratazione su semplice richiesta del paziente, scritta o orale che sia. Talascio la questione dei limiti dell'autodeterminazione per concentrare l'attenzione sul punto della volontà espressa per via orale. La questione dell'oralità è

delicata e molto importante. Nell'ambito contrattualistico la volontà non scritta è inefficace, perciò sorprende che nell'ambito così importante del destino esistenziale, la volontà ricostruita per via di testimonianza possa avere una così forte efficacia, fino a determinare la morte del soggetto.

Si potrebbe dire che la valorizzazione dell'oralità come forma di espressione della volontà delle persone sia un elemento positivo, da vedere come rispetto pieno della volontà personale. A parte le riserve sui limiti dell'autodeterminazione, dobbiamo notare che l'espressione orale è facilmente manipolabile (si potrebbero portare molti casi in cui i familiari hanno fatto i loro interessi e non quelli del paziente). Gionostante è curioso come le Corti tendano a valorizzarla (si ricordi come la Cassazione italiana ricostruì sulla base di testimonianze del tutto incerte la volontà di Eluana Englaro). Credo che si tratti di una linea di tendenza a senso unico, così rassicurabile: se il paziente dovesse esprimere una volontà orale di sospensione delle cure, una volontà di abbandonare questo mondo, allora la sua richiesta verrebbe vista come sensata, intelligente e dovrebbe essere presa in considerazione con la massima serietà e attuata con celerità; se invece il paziente si esprime in modo difforme da questo andamento, verrebbe considerato come uno che non sa usare correttamente la sua libertà e che farebbe meglio a imparare il freestyle di modo da usare il suo bene di pace della tanto bandierata autodeterminazione.